

Allegato 1

Definizione ed applicazione dei parametri urbanistici ed edilizi

Definizione ed applicazione dei parametri urbanistici - edilizi

Le definizioni dei parametri urbanistici e edilizi sono quelle stabilite dalle Norme d'attuazione del PRG vigente adottato con deliberazione del Consiglio comunale n° 80 del 09/10/2000 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n° 291 del 13/11/2001.

Nel caso di modifiche o integrazioni alle norme di piano, queste si intendono automaticamente recepite nel presente regolamento.

1 - Superficie utile (Su):

1a) - negli edifici residenziali (edifici destinati alla funzione abitativa in misura prevalente e a funzioni compatibili con la residenza) **ricadenti nelle zone residenziali o nelle zone agricole:**

- **superficie di pavimento degli alloggi e delle unità immobiliari destinate a funzioni non residenziali ma compatibili con la residenza, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge o di balconi.**

Rientrano nella Su:

- le soffitte per la parte superiore a m.1,80 con altezza utile media uguale o superiore a m.2,40;
- i magazzini, depositi, locali di lavorazione rientranti nelle unità immobiliari destinate alle funzioni non residenziali compatibili con la residenza.

SUPERFICIE NON RESIDENZIALE (Snr)

negli edifici residenziali (edifici destinati alla funzione abitativa in misura prevalente e a funzioni compatibili con la residenza) ricadenti nelle zone residenziali o nelle zone agricole: superficie di pavimento, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di:

- vani interrati o seminterrati (vani nei quali la quota del soffitto é situata non oltre m.1,25 rispetto al piano di campagna);
- autorimesse anche al piano terra con altezza utile non superiore a m.2,50;
- soffitte per la parte superiore a m.1,80 con altezza utile media inferiore a m.2,40;
- spazi tecnici praticabili: locale motore ascensore; centrale termica;
- androni di ingresso;
- logge e balconi; porticati liberi di uso privato;

Negli edifici in zona agricola rientrano nella Snr i servizi accessori (spogliatoi, servizi igienici, ecc) delle strutture pertinenziali in rapporto di complementarità funzionale con la residenza (campo da bocce, campo da tennis o altra struttura similare, piscina);

Non rientrano né nella Su né nella Snr:

- i porticati di uso pubblico;
- i vani scala e i vani ascensore condominiali;
- le terrazze di copertura dell'edificio (che non siano di pertinenza di singoli alloggi);
- i sottotetti per la parte inferiore a m.1,80 (intercapedine tecnica);
- i corselli di accesso alle autorimesse.

1b) - negli edifici:

- **produttivi** (edifici destinati alle funzioni produttive di tipo manifatturiero, inclusi i magazzini e gli edifici per il commercio all'ingrosso, e le funzioni di altro tipo in essi ammesse dalle norme del PRG),
- **di servizio agricolo**,
- **alberghieri**, (edifici destinati esclusivamente o prevalentemente a funzioni alberghiere, ristoranti, pubblici esercizi);
- **commerciali/direzionali** (edifici destinati a esercizi commerciali medi, medio-grandi, grandi, grandissimi; edifici per attività terziarie);
- **destinati ad attrezzature**;

Somma delle superfici lorde di tutti i piani fuori terra ed entro terra; dal calcolo della Su sono esclusi gli impianti igienici (depuratori, vasche di laminazione per acque meteoriche, ecc.) , la centrale termica, elettrica, di condizionamento ed ogni altro impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni del lavoro e dell'ambiente .

Rientrano nella su:

- i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici, e le residenze con i relativi servizi;
- le tettoie, con la sola esclusione delle pensiline di ingresso con aggetto non superiore a m.1,50;
- le strutture e gli impianti (vasche, silos, cisterne, ecc.), per i quali la Su coincide con la proiezione della loro sagoma sul terreno;

Non rientrano nella su:

- i sottotetti per la parte inferiore a m.1,80 (intercapedine tecnica);
- le pensiline di ingresso con aggetto non superiore a m.1,50;
- le superfici destinate a paddock, anche se coperti, e le superfici destinate allo stoccaggio delle deiezioni provenienti dall'allevamento anche se coperte con tettoie.

SUPERFICIE COMPLESSIVA

utilizzabile ai fini della determinazione del costo di costruzione dell'edificio:

- somma della Superficie utile e del 60% della Superficie non residenziale.

RAPPORTO TRA SUPERFICIE UTILE E SUPERFICIE NON RESIDENZIALE.

Il rapporto tra Su (esistente o della quale é prevista la realizzazione) e Snr é regolato dalle seguenti prescrizioni:

Negli edifici residenziali con tipologie caratterizzate da 1 o 2 piani fuori terra la **Snr** va prevista in misura non superiore al **90%** della Su;

Negli edifici residenziali con tipologie caratterizzate 3 o più piani fuori terra la **Snr** va prevista in misura non superiore al **70%** della Su;

La Snr eccedente la percentuale indicata sarà conteggiata come Su;

Non vengono poste prescrizioni specifiche per le superfici non rientranti né nella Su né nella Snr.

2 - Superficie fondiaria (Sf)

La superficie fondiaria è la superficie di un'area a destinazione omogenea di zona sulla quale il PRG si attua a mezzo di intervento diretto, successivo o meno all'intervento preventivo.

La superficie fondiaria é destinata alla edificazione e alle aree scoperte di pertinenza dell'edificio.

Nel caso di lotti edificati, ferma restando la definizione del comma precedente, la superficie fondiaria relativa al singolo edificio o gruppo di edifici é data dal lotto edificatorio indicato nel titolo abilitativo rilasciato per la costruzione, o in mancanza di questa, dal terreno circostante appartenente alla stessa proprietà dell'edificio, sulla base della situazione catastale, integrata da perizia giurata, esistente alla data di adozione del piano.

Nel caso di frazionamenti successivi alla data della concessione la Sf (e il lotto) alla quale fare riferimento nelle richieste di ampliamento o, nelle zone produttive, nelle richieste di inserimento di abitazioni, é la Sf come definita al comma precedente.

3 - Superficie territoriale (St)

La superficie territoriale é la superficie di un'area a destinazione omogenea di zona sulla quale il piano si attua a mezzo di intervento preventivo individuata con apposito perimetro nelle tavole di piano.

La St é comprensiva della superficie fondiaria e delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, individuate graficamente nelle tavole di piano o previste dalle norme di PRG.

Ai fini dell'applicazione degli indici, nel presente piano la St é l'intera superficie delimitata con apposito perimetro nelle tavole di piano, con esclusione delle strade esistenti di proprietà pubblica e degli eventuali corsi d'acqua di proprietà pubblica.

4 - Indice di Utilizzazione fondiaria (Uf)

L'indice di utilizzazione fondiaria é il rapporto tra la superficie utile Su realizzabile e la superficie fondiaria Sf; in pratica indica la quantità, espressa in mq, di Su realizzabile per ogni mq di Sf (mq/mq).

Nel caso di edifici residenziali o prevalentemente residenziali la Su é quella definita al precedente punto 1a).

Nel caso di edifici produttivi o destinati ad attrezzature la Su é quella definita al precedente punto 1b).

Nel caso di edifici di servizio agricolo l'Uf esprime il rapporto tra la Su definita al precedente punto 1b) e la SAU aziendale di cui al successivo punto 6.

5 - Indice di Utilizzazione territoriale (Ut)

L'indice di utilizzazione territoriale é il rapporto tra la superficie utile Su realizzabile e la superficie territoriale St come definita al precedente punto 3) ; in pratica indica la quantità, espressa in mq, di Su realizzabile per ogni ha di St (mq/ha).

Nel caso di edifici residenziali o prevalentemente residenziali la Su é quella definita al precedente punto 1a).

Nel caso di edifici produttivi la Su é quella definita al precedente punto 1b).

6 - Superficie Agricola Utilizzata (SAU)

Per superficie agricola utilizzata si intende la superficie dell'azienda agricola depurata delle superfici boscate individuate nelle tavole di PRG.

7 - Superficie Lorda di Allevamento (SLA)

Per superficie lorda di allevamento si intende la superficie lorda destinata alla stabulazione, alla sosta, all'alimentazione e servizio per l'allevamento degli animali, comprensiva dei muri perimetrali e interni; nella Su sono escluse le superfici destinate

ai paddock, anche se dotate di tamponamento leggero nel lato esposto al vento dominante, e le superfici destinate allo stoccaggio delle deiezioni provenienti dall'allevamento anche se coperte con tettoie

8 - Allevamento zootecnico aziendale

Si definisce aziendale un allevamento che dispone di terreno agricolo nella quantità necessaria per lo spandimento dei liquami secondo i parametri della delibera del Consiglio regionale n.570/97 [liquami zootecnici e altri effluenti di allevamento in quantità non superiori a un contenuto di azoto pari a 340 kg per Ha per anno nelle zone non vulnerabili (come individuate nella carta della vulnerabilità allegata al piano stralcio) e non superiori a un contenuto di azoto pari a 170 kg/ha/anno per le zone vulnerabili elevabile a 210 kg/ha/anno in presenza di assetti colturali idonei].

9 - Azienda agricola

Per **azienda agricola** si intende l'unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, in cui si attua la produzione agraria e/o zootecnica ad opera di un soggetto rientrante nell'elenco di cui all'art.40, comma 5, della LR 47/78, che dispone dei terreni in base ai seguenti titoli di possesso:

- proprietà (compresi : usufrutto, enfiteusi, assegnazione di terreni di proprietà di Enti di riforma e di sviluppo, consorzi e simili; benefici parrocchiali e colonia perpetua);
- affitto con contratti almeno quinquennali.

Sono "aziendali" tutti gli edifici che sono funzionali alla attività agricola, e cioè:

- le residenze dei soggetti di cui all'art.40 della LR 47/78;
- gli edifici di servizio agricolo utilizzati dai soggetti di cui all'art.40 della LR 47/78.

10 - Edifici di servizio agricolo con tipologia tradizionale

Si definiscono edifici di servizio agricolo di tipologia tradizionale i fienili, le stalle, i fienili/stalla realizzati con tipologie e tecnologie tradizionali (strutture in muratura, coperture a falde con manto in coppi); paradigmatici di queste tipologie e tecnologie tradizionali sono gli edifici di servizio agricolo qualificati "bene culturale".

11 - Superficie di vendita - Classificazione degli esercizi commerciali - Centro commerciale di attrazione di livello inferiore - Complesso commerciale di vicinato

Per **superficie di vendita**, utilizzata ai fini della classificazione degli esercizi commerciali (delibera del Consiglio Provinciale n.61 del 27/5/97; Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114), si intende l'area destinata alla vendita, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili (vetrine, area adibita alla esposizione delle merci frequentabili dal pubblico); non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, a depositi, a locali di lavorazione o agli uffici e ai servizi (definizione data dall'art.34 del DM 375/88).

In base alla superficie di vendita gli esercizi commerciali dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti vengono distinti (Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114, art.4) in:

- esercizi di vicinato, con superficie di vendita non superiore a 150 mq;
- medie strutture di vendita, con superficie di vendita compresa fra 150 e 1500 mq;
- grandi strutture di vendita, con superficie di vendita maggiore di 1500 mq.

Le medie strutture di vendita si articolano (art.1.4 della Del CR n.1253/99) in:

- medio-piccole strutture di vendita, con superficie di vendita compresa fra 150 e 800 mq;
- medio-grandi strutture di vendita, con superficie di vendita compresa fra 800 e 1500 mq;

Per **complesso commerciale di vicinato** si intende un'aggregazione di esercizi di vendita nell'ambito di una o più unità edilizie destinate anche ad altre funzioni non commerciali, costituita da più esercizi di vicinato, eventualmente con la presenza anche di medio-piccole strutture di vendita, e da esercizi paracommerciali e ricreativi con accessi separati ancorché collocati in contenitori contigui e caratterizzati da attrattività unitaria per gli utenti (art. 1.7 della DelCR n.1253/99).

Per **centro commerciale** si intende una struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; oltre agli esercizi commerciali possono essere presenti pubblici esercizi e attività paracommerciali, quali servizi bancari e servizi alle persone.

I **centri commerciali di attrazione di livello inferiore** sono costituiti da medie strutture e/o grandi strutture le cui superfici risultano complessivamente inferiori ai limiti di 4500 mq di superficie di vendita per le strutture alimentari e di 10.000 mq per le strutture non alimentari e con superficie territoriale non superiore ai 5 ettari (art. 1.7 della DelCR n.1253/99).

12 - Opere di Urbanizzazione primaria

Sono opere di urbanizzazione primaria, le opere sotto elencate per la parte posta al diretto servizio dell'insediamento:

- le strade e gli spazi di sosta e di parcheggio;
- le fognature e gli impianti di depurazione;
- il sistema di distribuzione dell'acqua;
- il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, forza motrice, gas, telefono;
- la pubblica illuminazione;
- il verde attrezzato.

Sono altresì opere di urbanizzazione primaria gli allacciamenti ai pubblici servizi non aventi carattere generale, ma al diretto servizio dell'insediamento.

13 - Opere di Urbanizzazione secondaria

Sono opere di urbanizzazione secondaria:

- gli asili nido e le scuole materne;
- le scuole d'obbligo;
- i mercati di quartiere;
- le delegazioni comunali;
- le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi;
- i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;
- gli spazi pubblici a parco e per lo sport;
- i parcheggi pubblici.

14 - Altezza utile dei locali

L'altezza utile di un locale é l'altezza misurata da pavimento a soffitto. Nei locali aventi soffitti inclinati a una sola pendenza o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media risultante dalle altezze minima e massima della parte interessata. Nei locali con soffitti inclinati a più pendenze o curvi, l'altezza utile si determina calcolando

l'altezza virtuale data dal rapporto Vu/Su (dove Vu è il volume utile dello spazio interessato e Su la relativa superficie utile).

15 - Altezza dei fronti del fabbricato

Si definisce altezza dei fronti del fabbricato, intendendo con questo termine l'altezza dei singoli fronti e non la media delle altezze dei diversi fronti, la differenza fra la quota del marciapiede a contatto dell'edificio o del terreno a sistemazione avvenuta e la più alta delle due quote:

- l'intradosso del soffitto dell'ultimo piano abitabile sia orizzontale che inclinato (in questo caso calcolata nel punto medio),
- il bordo superiore della linea di gronda;

Oppure la differenza fra la quota del marciapiede a contatto dell'edificio o del terreno a sistemazione avvenuta e la linea del colmo nelle coperture con inclinazione superiore al 40%;

Oppure la differenza fra la quota del marciapiede a contatto dell'edificio o del terreno a sistemazione avvenuta e l'intradosso del piano di copertura con esclusione delle strutture portanti sottosporgenti, nei fabbricati industriali/artigianali e commerciali.

Nel caso di rilevati artificiali che abbiano comportato l'innalzamento della quota del marciapiede o del terreno sistemato rispetto alla quota originaria del piano di campagna, al di là dei dislivelli normalmente utilizzati per il posizionamento altimetrico dell'edificio, viene considerata come quota di riferimento per la misura dell'altezza del fronte dell'edificio la quota originaria del piano di campagna.

16 - Sagoma del fabbricato

Per sagoma del fabbricato si intende la figura solida determinata dai piani verticali, orizzontali e inclinati che delimitano tutti gli spazi chiusi (al di sopra e al di sotto del piano di campagna) e tutti gli spazi aperti coperti, compresi i balconi e gli altri corpi aggettanti, ma esclusi quelli che costituiscono un semplice motivo architettonico, le pensiline a sbalzo con aggetto non superiore a m.1,50, i cornicioni e gli spioventi.

17 - Superficie coperta

Per superficie coperta si intende la proiezione sul terreno della sagoma del fabbricato come definita al precedente punto 16), limitatamente alla parte che emerge dal piano di campagna.

Sono esclusi dal computo i balconi con aggetto non superiore a m.1,50.

18 - Distanza e Visuale libera

Per **distanza** si intende la proiezione orizzontale della distanza intercorrente tra i punti più vicini del fabbricato e dell'elemento considerato. Ai fini della misura delle distanze vengono considerate tutte e sole le parti dell'edificio rientranti nella sagoma come definita al precedente punto 16) limitatamente alla porzione di edificio che emerge dal piano di campagna.

Ai fini della misurazione della distanza non vengono considerati i balconi e le pensiline con aggetto non superiore a m1,50.

Si definiscono altresì:

Fronte dell'edificio: la figura piana delimitata dai vari spigoli - verticali, orizzontali e inclinati - che delimitano una faccia esterna dell'edificio stesso, senza tener conto di quegli incassi e di quegli aggetti (e di altre modeste irregolarità) che costituiscono un

semplice motivo architettonico, come pure di pensiline a sbalzo, cornicioni, spioventi che non aggettino più di 1,50 mt. dai muri perimetrali dell'edificio;

Fronte finestrato: un fronte dell'edificio dotato di una o più aperture aventi i requisiti di vedute, cioè aperture che permettono l'affacciamento diretto oppure l'affacciamento obliquo o laterale;

Fronti prospicienti: due pareti, di cui anche una sola finestrata, che si fronteggiano interessando l'affacciamento diretto di almeno una veduta, cioè di una apertura che permette l'affacciamento diretto oppure l'affacciamento obliquo o laterale.

Per gli interventi edilizi diretti le distanze minime fra i fabbricati nelle diverse zone omogenee sono quelle prescritte dalle norme di attuazione del PRG, fatte salve distanze maggiori derivanti dalla applicazione del criterio di visuale libera, come di seguito descritto e nel rispetto dell'indice di visuale libera pari a 0,5.

Distanza delle fronti dei fabbricati dai confini: La distanza tra le fronti degli edifici e i confini di zona omogenea, di proprietà e dei cigli stradali, è determinata mediante l'applicazione dell'indice di visuale libera, sia che si tratti di fronti finestrate o non finestrate.

La distanza minima non deve comunque essere inferiore a m. 5,00. (Tav. 1 - disegni "a", "b", "c")

Distanza tra fabbricati sul medesimo lotto:

- a) la distanza tra i fabbricati situati sul medesimo lotto ed aventi fronti prospicienti, delle quali entrambe o anche una sola siano provviste di finestre illuminanti locali di abitazione, è data dalla somma delle distanze che competono alle singole fronti in base all'indice di visuale libera. La distanza minima non deve comunque essere inferiore a m. 10,00, eccezion fatta per le costruzioni al servizio diretto dell'agricoltura e per gli allevamenti industriali compresi nelle zone agricole, nonché per gli edifici industriali. (Tav. 2)
- b) Qualora le fronti prospicienti non siano dotate di finestre illuminanti locali di abitazione, la distanza che deve intercorrere tra i fabbricati si calcola in base all'indice di visuale libera relativo alla fronte più alta. La distanza minima non deve comunque essere inferiore a m. 5,00. (Tav. 3). Qualora le fronti siano parzialmente prospicienti la misura della prospicienza non deve essere superiore alla distanza intercorrente tra i fabbricati. Nei tratti delle fronti reciprocamente prospicienti è vietata l'apertura di finestre destinate ad illuminare locali di abitazione. (Tav. 4)

Applicazione dell'indice di visuale libera alle fronti di uno stesso fabbricato:

- a) qualora le fronti di uno stesso fabbricato siano disposte in modo da formare un angolo uguale o maggiore a 90°, le parti delle fronti in cui si verifica la sovrapposizione delle linee di visuale libera possono essere dotate di finestre destinate ad illuminare locali di abitazione. (Tav. 5 disegno "a")
- b) nel caso in cui le fronti siano disposte in modo da formare un angolo inferiore a 90°, le parti delle fronti in cui si verifica la sovrapposizione delle linee di visuale libera pertinenti a ciascuna fronte possono essere dotate esclusivamente di finestre illuminanti locali accessori o di servizio. (Tav. 5 - disegno "b")
- c) nel caso di rientranze planoaltimetriche in uno stesso fabbricato, la distanza tra le fronti prospicienti provviste di finestre illuminanti locali di abitazione deve essere determinata applicando l'indice di visuale libera (Tav. 6 - disegno "a"), ad eccezione dei seguenti casi:
 - c1. quando la profondità della rientranza sia inferiore o uguale alla sua larghezza. In tale caso, nella parete frontale della rientranza possono

essere aperte finestre illuminanti locali di abitazione, mentre nelle pareti perimetrali della rientranza stessa possono aprirsi solo finestre illuminanti locali accessori o di servizio. (Tav. 6 - disegno "b");

- c2. quando la profondità della rientranza sia superiore alla sua larghezza. In tale caso, nella parete frontale della rientranza e nelle pareti perimetrali della rientranza stessa sono ammesse soltanto finestre illuminanti locali accessori o di servizio. (Tav. 6 - disegno "c").

I **volumi aggettanti** (bow-windows), balconi chiusi lateralmente o grigliati, aggettanti dalle fronti degli edifici verso spazi pubblici e privati, non devono costituire limitazioni di visuale laterale per gli edifici finitimi e contigui.

La sporgenza dei volumi aggettanti non deve superare 1/4 della distanza della fronte del fabbricato dai confini di zona omogenea, di proprietà e dai cigli stradali.

Qualora si tratti di volumi aggettanti di edifici contigui, la distanza minima dal confine di proprietà non deve essere inferiore a m. 3,00.

Nel caso di unità abitative o immobiliari contigue, i volumi aggettanti devono essere posti ad una distanza non inferiore a m. 3,00 dai confini delle medesime.

Nel caso di unità abitative o immobiliari contigue, i balconi chiusi lateralmente devono essere posti ad una distanza non inferiore a m. 3,00 dai confini delle medesime.

I **bow-windows** sono soggetti al criterio della visuale libera. L'aggetto dei **balconi aperti**, su parete prospettante verso un confine di proprietà posto in corrispondenza del limite di visuale libera della parete, o verso la fronte di un altro edificio, anche se della stessa proprietà, non può superare 1/4 della profondità della visuale libera che compete alla parete stessa.

Nei **piani urbanistici attuativi** di cui alla parte settima del presente regolamento, le distanze tra fabbricati sono definite in sede di predisposizione dei relativi strumenti d'attuazione, nel rispetto di quanto fissato dalle norme d'attuazione del PRG e fatta salva comunque l'applicazione del criterio di visuale libera riportato in precedenza.

I valori minime di distanza e di visuale libera, **fatto salvo quanto previsto dal Codice Civile** e dal Nuovo codice della Strada non si applicano nei seguenti casi:

- manufatti completamente interrati rispetto al livello del confine di zona e/o di proprietà;
- manufatti tecnologici di pubblica utilità;
- manufatti tecnologici al servizio di edifici esistenti qualora necessari per l'adeguamento alle normative vigenti (canne fumarie e di ventilazione, ecc);
- manufatti indispensabili per l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti e/o per l'adeguamento alle normative in materia di sicurezza e prevenzione incendi;
- strutture di arredo esterne (tralicci, pergolati scoperti o con copertura permeabile, chioschi o gazebo in metallo e/o legno con copertura permeabile, barbecue ecc.)

19 - Parcheggi

Ai fini della applicazione delle norme relative al reperimento di aree per parcheggi pubblici o per parcheggi privati e pertinenziali, col termine parcheggi si intende l'area destinata al complesso delle funzioni relative al parcheggio, comprensiva dei posti auto e dei corselli di accesso ai posti auto, dove necessari.

La superficie convenzionale di un "posto auto", comprensiva dei relativi spazi di disimpegno, si considera pari a mq 25.

Le dimensioni lineari del “posto auto” effettivo, al netto degli spazi di manovra, non devono essere inferiori a m 2,5x5,0.

Il termine ***parcheggi pertinenziali*** é il termine usato nella Del.CR n.1253/99 per indicare i parcheggi privati (di cui alla L.122/89) di pertinenza di un esercizio commerciale o centro commerciale. I parcheggi pertinenziali “devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente dai clienti stessi; possono trovarsi all’interno di recinzioni, salvo norme contrarie della disciplina urbanistica comunale, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l’attività di cui sono pertinenza é chiusa.

TAV. 1

Fig. "a"




Fig. "b"






Fig. "c"




TAV. 2




$$d = d_1 + d_2 = V_l \times h_1 + V_l \times h_2 \geq 10 \text{ m.}$$

TAV. 3



$$d = V_l \times h_2 \geq 5 \text{ m.}$$

TAV. 4



TAV. 5

Fig. "a"





Fig. "b"



TAV. 6

Fig. "a"




Fig. "b"




Fig. "c"

